



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

IL PROCEDIMENTO MONITORIO E LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI PACE

I) PREMESSE. L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE E GLI INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA.

Costituisce ormai punto fermo, anche in ambito europeo, che la crescita economica di un paese è condizionata, tra l'altro, dal funzionamento della giustizia civile.

Una giustizia lenta, con procedure farraginose, come quella italiana ha l'effetto di costituire un limite allo sviluppo delle imprese e, soprattutto, un forte deterrente agli investimenti esteri nel nostro paese.

Uno degli aspetti fondamentali su cui intervenire è il contenzioso civile in materia di recupero dei crediti.

In altri paesi, quali ad esempio quelli di lingua germanica, il procedimento monitorio si svolge in materia estremamente semplificata con la possibilità di rivolgersi ad un'unica autorità, con il semplice deposito di un formulario prestampato, salvo poi in sede di opposizione adire il giudice territorialmente competente, con le procedure ordinarie



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

(vedasi ad esempio in Germania i §§. 688 e ss. del Z.P.O. ed il procedimento ingiuntivo europeo).

Poco comprensibile è per un investitore estero e visto come fonte d'inefficienza, è la frammentazione, tutta italiana, degli Uffici Giudiziari competenti all'emissione di un decreto ingiuntivo.

In particolare non appare giustificata la suddivisione per materia della competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale. Non si vede, infatti, per quale ragione un magistrato sia competente fino ad un certo limite di valore, superato il quale, la competenza passa ad un altro giudice, pur trattandosi della stessa materia. Viene, infatti, ritenuto poco razionale ad esempio che il Giudice di Pace possa conoscere di un credito fino all'importo di 5.000,00 Euro, mentre da 5.000,00 Euro ed un centesimo la competenza passi al Tribunale.

Soprattutto all'estero questa suddivisione è vista come un bizantinismo tutto italiano che non ha altro effetto che ostacolare l'attività delle imprese in fase di recupero dei crediti e dare la percezione della giustizia civile italiana come di un ginepraio da cui è difficile districarsi.

II) LA PROPOSTA DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE: LA COMPETENZA AD EMETTERE UN DECRETO INGIUNTIVO SIA TRASFERITA AL GIUDICE DI PACE.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene pertanto necessario e praticabile uno spostamento della competenza al Giudice di Pace per l'emissione di ingiunzioni di pagamento, senza limiti di competenza per valore, salva la competenza speciale per materia (ad esempio in materia di lavoro e locazioni).

Analogamente a quanto accade ad esempio in Germania, il differente riparto per la competenza per materia rileverebbe in un momento successivo, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, con la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

1) I benefici in termini di efficienza ed efficacia per i Tribunali.

Un primo beneficio immediato è quello di liberare i Tribunali da un numero rilevante di procedimenti.

Un tale spostamento di competenza sarebbe quanto mai necessario in questo momento, soprattutto in vista delle soppressioni delle sedi distaccate dei Tribunali con conseguente accentramento ed aumento del lavoro per i Tribunali Circondariali.

L'“impatto” dei fascicoli su tali uffici giudiziari sarebbe notevolmente alleggerito, con vantaggi obiettivi in termini di efficienza ed efficacia dell'azione giudiziaria, qualora si potesse contare sullo spostamento della competenza al Giudice di Pace per l'emissione dei decreti ingiuntivi.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

*Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it*

2) La realizzabilità del progetto alla luce del contenzioso attuale degli Uffici del Giudice di Pace.

Gli Uffici del Giudice di Pace in grado di rispondere al carico di lavoro cui verrebbero gravati.

Al momento, soprattutto a seguito della benefica riduzione dei procedimenti in materia di opposizione a sanzioni amministrative (determinato con l'introduzione del contributo unificato), in alcuni uffici il carico di lavoro è sceso del 70%.

Ad oggi la situazione è, infatti, questa: gli Uffici del Tribunale sono gravati di procedimenti, in modo tale da non consentire un rapido svolgimento dei processi, mentre gli Uffici del Giudice di Pace (nati invece per essere di ausilio a tali uffici), lavorano a metà regime, se non ad un quarto delle loro effettive possibilità.

3) Le ragioni sistematiche per l'attribuzione al Giudice di Pace della competenza in via esclusiva della cognizione in fase monitoria.

E' importante inoltre considerare la necessità di rendere operativi i Tribunali ordinari proprio in vista del "Tribunale delle imprese" istituito con Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 [testo coordinato con DL 24.1.2012 n.1 (conv.con modifiche con L.24.3.2012 n. 27)].

Alla luce di tali provvedimenti legislativi è necessario avere una diversa visione della suddivisione delle competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale, non più basata sul principio della competenza per valore, bensì per materia.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

Proprio in considerazione della vocazione territoriale del Giudice di Pace questi dovrà occuparsi delle materie che più interessano i cittadini, quali, il condominio, i crediti delle famiglie e delle piccole imprenditorialità (fino ad Euro 20.000,00) e di tutte quelle procedure che in altri stati non sono di competenza del Tribunale, quali ad esempio il procedimento monitorio ed il procedimento di esecuzione mobiliare.

Una simile ripartizione di competenza consentirebbe un recupero di efficienza dovuto ad una maggiore specializzazione per materia con il risultato di rendere il Tribunale operativo per le questioni di diritto commerciale, che investono le imprese ed i crediti di elevata rilevanza economica ed il Giudice di Pace specializzato su quelle materie più propriamente di diritto civile e per quei procedimenti che si caratterizzano per un più pregnante aspetto amministrativo, rispetto a quello giudiziario (ad esempio le esecuzioni mobiliari).

Avv. Massimo Libri